



Comune di Padova Settore Servizi Scolastici

CAPITOLATO SPECIALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO NAVETTA DEGLI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIVALDI – VIA MORO ANNO SCOLASTICO 2019/20

Art.1 - Natura del servizio

Il servizio consiste nel trasporto scolastico navetta dei minori iscritti alla scuola secondaria di I grado "Vivaldi" - plesso di via C. Moro, per l'anno scolastico 2019/20, come segue:

- trasporto di una intera classe (1E), composta da 24 alunni, dal plesso di via C. Moro a quello di via Chieti e ritorno, per tutto l'anno scolastico dal lunedì al venerdì
- trasporto navetta di ciascuna delle altre classi da via C. Moro, priva di palestra, alle palestre di altre scuole del plesso ovvero ad altri impianti sportivi della città per l'effettuazione delle lezioni di educazione fisica, con l'avvertenza che per il trasporto della classe 1 C sarà necessario utilizzare un pullman provvisto di pedana.

Per la specificazione degli orari e del numero di alunni da trasportare in ciascuna tratta, si allega sub 1 al presente capitolato il programma di esercizio come pervenuto dalla Scuola, che deve ritenersi indicativo in quanto saranno possibili lievi modifiche negli orari o nel numero di minori trasportati, in particolare in fase di avvio dell'anno scolastico.

Per ogni eventuale maggiore delucidazione in merito a tale allegato 1 si prega di rivolgersi direttamente alla Direzione dell'XI Istituto Comprensivo "Vivaldi" di Padova.

Il servizio è comprensivo del mezzo di trasporto, del carburante, del conducente e di ogni altro onere, e verrà prestato, con riferimento al calendario scolastico per la scuola secondaria di I grado, a partire dal primo e fino all'ultimo giorno di lezione dell'anno scolastico 2019/20. Il servizio non verrà naturalmente prestato nei giorni o periodi di chiusura delle scuole per le festività di Pasqua, festività infrasettimanali etc.

Art. 2 – Durata dell'affidamento.

L'affidamento decorre dal primo giorno dell'anno scolastico 2019/20, ovvero dalla data di consegna del servizio se posteriore, fino all'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico medesimo.

Art.3 – Accordi con la scuola

E' fatto onere alla Ditta di accordarsi direttamente, prima dell'inizio dell'anno scolastico, con l'XI Istituto comprensivo per concordare gli orari esatti di partenza e di arrivo a destinazione per ciascun tragitto, e per ogni ulteriore intesa utile ad assicurare l'espletamento ottimale del servizio stesso.

Di tali accordi la Ditta dovrà dare immediatamente comunicazione scritta al Comune; analogamente procederà in caso di variazioni che dovessero intervenire nel corso dell'anno scolastico.

Si precisa che in fase di avvio dell'anno scolastico gli orari delle lezioni, come stabiliti dalla Scuola, potranno essere soggetti ad una certa variabilità, alla quale la Ditta appaltatrice è comunque tenuta a conformarsi.

Qualunque variazione significativa del programma di esercizio (periodicità dei trasporti, variazione delle destinazioni o simili) rispetto a quanto concordato ad inizio anno scolastico dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.

In caso di rinuncia da parte della scuola al servizio in uno o più giorni, la Ditta non avrà diritto al compenso a patto che la disdetta della scuola sia pervenuta almeno il giorno lavorativo precedente (intendendo il venerdì della settimana precedente per i trasporti previsti per il lunedì).

E' fatto esplicito divieto alla Ditta di ricevere dalle famiglie o da terzi, a qualunque titolo, compensi, rimborsi spese, o altre utilità, a fronte del servizio reso.

Art. 4 - Responsabile tecnico

Entro 7 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva del servizio, la Ditta provvederà a comunicare al Comune ed alla Direzione dell'XI Istituto Comprensivo di Padova il nominativo ed i recapiti (telefono, cellulare, email, PEC) di un Responsabile tecnico, appositamente nominato; questi dovrà:

- costituirsi come referente per il Comune per qualunque comunicazione o necessità;

- garantire la pronta reperibilità, anche telefonica, nei confronti del Comune e della scuola negli orari di espletamento del servizio;
- comunicare immediatamente al Comune il programma esecutivo di esercizio concordato con la scuola ed ogni eventuale variazione;
- effettuare ogni opportuna verifica sul corretto svolgimento del servizio e sul rispetto delle modalità operative contenute nel presente Capitolato, e intervenire in caso di irregolarità
- inviare al Comune immediata comunicazione scritta di tutti gli incidenti verificatisi nell'esercizio del servizio, qualunque sia la gravità ed anche qualora nessun danno si sia verificato.

Art. 5 - Standard tecnici e norme di sicurezza

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro la Ditta è tenuta ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto disposto dal "Testo Unico sulla Sicurezza" D.Lgs. 81/08 s.m.i.

La Ditta dovrà osservare e far osservare ai propri lavoratori e a tutte le persone a qualsiasi titolo attive nel servizio tutte le norme di legge e di prudenza, ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

In particolare, i conducenti dei mezzi dovranno assicurare il rispetto scrupoloso di tutte le norme del codice della strada e tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli utenti, del personale scolastico e delle famiglie, con divieto di fumare e di utilizzare il cellulare salvo che in viva voce per comunicazioni urgenti relative al servizio.

La Ditta adotterà altresì ogni atto necessario a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati; inoltre resta tenuta a:

- a) provvedere all'informazione e alla formazione di tutti gli operatori impiegati nel servizio, per quanto riguarda gli specifici rischi rilevati nell'attività;
- b) rispettare le norme indicate nel titolo VI art. 43 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche in materia di gestione delle emergenze
- c) garantire ai propri dipendenti impiegati nei servizi richiesti dal presente capitolato quanto previsto dall'art. 18 D.Lgs. 81/08 e DPR 303/56 e successive modifiche e integrazioni. Per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità connessa è a carico della Ditta.

L'eventuale mancato rispetto, da parte della Ditta, di ogni norma del Codice della strada o comunque inerente la circolazione degli autoveicoli ed i connessi adempimenti amministrativi, nonché di ogni altra norma di legge nel corso od in occasione dello svolgimento del servizio, o comunque in connessione con lo svolgimento dello stesso, potrà costituire anche inadempimento contrattuale sanzionabile ai sensi del successivo art.11.

Le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro, di cui al DLgs. 163/2006, potranno essere richieste al Settore Sicurezza Prevenzione e Protezione del Comune di Padova.

Il Comune dà atto che il servizio si svolge in luoghi sottratti alla disponibilità giuridica del Committente, e che per conseguenza non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). Vedasi a questo proposito la determinazione AVCP n. 3 del 5 marzo 2008, nonché l'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.

Art. 6 – Disposizioni relative al personale

Il personale coinvolto nella gestione del servizio dovrà conformarsi a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova, adottato con DGG n. 2013/0777 del 27.12.2013, secondo quanto stabilito all'art. 2 sub b) del Regolamento medesimo.

La Ditta dovrà comunque assicurare il rispetto scrupoloso delle prescrizioni di cui al D. Lg.vo 4 marzo 2014, n. 39, attuativo della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, acquisendo ove necessario le apposite certificazioni PRIMA di comunicare al Comune i nominativi del personale che intende destinare al servizio.

Il personale addetto alla guida dovrà essere in possesso delle idonee qualificazioni, ed essere munito di tesserino di riconoscimento con fotografia, con spese a carico della Ditta.

Prima dell'attivazione del servizio la Ditta comunicherà al Comune le generalità del personale addetto alla guida, allegando copia delle patenti di guida e dei Certificati di Abilitazione Professionale (CAP).

La Ditta appaltatrice è tenuta a garantire la continuità nell'erogazione del servizio, ponendo in essere tutte le misure utili ad evitare il turnover del personale e a garantirne la stabilità, riconoscendo che la continuità di azione del medesimo costituisce presupposto indispensabile per un ottimale espletamento del servizio. Qualora si rendesse necessario sostituire in via permanente o temporanea uno o più operatori, le nuove unità da assegnare dovranno essere in possesso di capacità e competenze analoghe a quelle del personale sostituito.

L'inserimento di eventuali nuovi operatori dovrà essere preceduto da un periodo di affiancamento, la cui durata dovrà essere concordata con la stazione appaltante al fine di evitare il pericolo di disservizi legati alla non conoscenza della realtà operativa.

In ogni momento il personale addetto dovrà mantenere, nei rapporti interpersonali e con gli utenti, una condotta uniformata a principi di correttezza e professionalità, ed in particolare astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona e della riservatezza.

Qualora Il Comune, in qualunque momento ed anche su segnalazione di terzi, sollevasse eccezioni circa l'adeguatezza di una o più unità di personale, la Ditta dovrà immediatamente provvedere alla sostituzione.

La Ditta si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale del proprio personale a qualsiasi titolo impiegato nel servizio, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso, il Comune è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità civile e penale verso il personale impiegato dalla Ditta nel servizio.

Art. 7 – Osservanza dei contratti collettivi di lavoro

L'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 30 del D. Lgs 50/2016, qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dalla Ditta utilizzando gli importi dovuti alla medesima per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'Appaltatore, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

In caso di irregolarità dell'eventuale subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa dell'accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione del servizio, l'Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.

In caso di subappalto, l'Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

Art. 8 – Automezzi

La Ditta appaltatrice ed i mezzi utilizzati dovranno assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di servizi di trasporto effettuati dietro corrispettivo per conto di terzi, nell'interesse cioè di persona diversa dall'intestatario della carta di circolazione.

A questo proposito si evidenzia che la normativa Regionale di riferimento è la L.R. Veneto 14 settembre 1994 n. 46 e L.R. Veneto 3 aprile 2009 n.11 succ. mod. int. (L.R. n. 7 del 18 marzo 2011, art.13).

Per l'espletamento del servizio dovranno essere utilizzati esclusivamente mezzi:

- immatricolati come previsto dalla normativa surrichiamata, che siano in regola con le norme sulla circolazione e conformi alle disposizioni contenute nel D.M. 31 gennaio 1997 e nella circolare del Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997, n. 23/97,
- ove necessario, idonei al trasporto di persone con disabilità ed omologati per il trasporto degli stessi, ai sensi del Codice della strada e normative connesse, idoneamente adattati al trasporto dei minori ammessi al servizio con riferimento alle specificità delle singole situazioni;
- pienamente rispondenti ad ogni altra prescrizione di Legge;
- “tagliandati” regolarmente secondo programma della Casa costruttrice;
- idonei a transitare lungo i percorsi stabiliti;
- provvisti di adeguata copertura assicurativa per l'autista e per tutti i trasportati;
- dotati, oltretutto di regolare estintore di bordo, del dispositivo di blocco apertura porte a veicolo in movimento, di blocco veicolo a porte aperte, di protezione da proiezione contro il parabrezza in caso di frenata brusca, tutti regolarmente collaudati, nonché delle cinture di sicurezza come previsto dalla normativa vigente e da quella che dovesse venire emanata nel corso dell'affidamento.

La Ditta dovrà inoltre provvedere quotidianamente all'accurata pulizia dei mezzi utilizzati.

A comprova della idoneità dei mezzi, la Ditta dovrà consegnare al Comune, prima dell'attivazione del servizio, copia del libretto di circolazione dei mezzi che verranno utilizzati per il servizio stesso.

Su ciascun mezzo dovrà essere presente un telefono cellulare perfettamente funzionante, carico e acceso e dotato di dispositivo viva voce durante l'espletamento del servizio, in grado di collegarsi con il centro operativo della Ditta, il quale dovrà essere costantemente presidiato durante l'espletamento del servizio.

In caso di guasti ai mezzi la Ditta è impegnata comunque a garantire, a proprie spese, il servizio, utilizzando mezzi, propri o di terzi, in tutto idonei a svolgere il servizio stesso, fatta salva comunque l'applicazione di penali nell'ipotesi di disservizi.

Art. 9 - Responsabilità civile della Ditta appaltatrice per sinistri e danni

Nell'esecuzione delle operazioni previste dal presente affidamento si dovranno mettere in pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e dalla normale prudenza, atti a prevenire incidenti.

La Ditta appaltatrice terrà indenne il Comune - nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni causalmente riconducibili all'attività oggetto dell'affidamento.

La Ditta appaltatrice si impegna a stipulare a propria cura e spese, con primaria Compagnia Assicuratrice di gradimento dell'Amministrazione del Comune di Padova, per tutta la durata dell'affidamento, una polizza di Responsabilità Civile Verso Terzi e Verso Prestatori di Lavoro, fermo restando che restano a carico La Ditta stessa eventuali danni non coperti dalla polizza e/o eventuali franchigie e/o scoperti.

Estensioni minime richieste:

- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione di lavori;
- estensione qualifica di terzi anche all'Amministrazione del Comune di Padova, suoi incaricati e/o dipendenti;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione del Comune di Padova, incaricati e/o dipendenti.

In ogni caso, La Ditta appaltatrice assume ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esercizio del presente servizio, sollevando in proposito il Comune di Padova.

In particolare La Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Padova.

Art. 10 - Vigilanza e controlli sul servizio

La vigilanza sul servizio competerà al Comune. I funzionari responsabili procederanno alle opportune verifiche circa la rispondenza del servizio alle previsioni contrattuali e circa la soddisfazione dell'utenza.

Per verificare l'andamento del servizio e per concordare le azioni necessarie i responsabili del Comune potranno convocare i responsabili della Ditta appaltatrice presso la propria sede.

Per tutti gli accertamenti sopra specificati, qualora si ravvisino irregolarità, verrà redatto un verbale con indicazione delle irregolarità riscontrate.

La Ditta è tenuta a prestare ai responsabili della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo su semplice richiesta tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.

Art. 11 - Penali

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, il Comune, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo dello 0,1% ad un massimo dello 0,5% del valore complessivo del servizio. L'eventuale applicazione delle penali non esime la Ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta all'espletamento del servizio.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà del Comune, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente l'affidamento alla Ditta appaltatrice e di affidare l'esecuzione del servizio anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 12 – Acquisizione in danno

Nell'ipotesi di mancata attuazione dei trasporti richiesti nei tempi previsti, la stazione appaltante si riserva il diritto di acquisire il servizio in danno del soggetto aggiudicatario inadempiente cui sarà applicata la relativa penale, ricorrendo, per l'affidamento dello stesso, ad altro operatore individuato con piena autonomia e discrezionalità.

Art. 13 – Corrispettivo e pagamenti.

Il corrispettivo dovuto alla Ditta corrisponde al prezzo contrattuale (oltre IVA) per ciascun tragitto di andata e ritorno moltiplicato per il numero di tragitti concretamente effettuati nel rispetto del programma di esercizio, ad eccezione naturalmente dei periodi di interruzione delle attività scolastiche.

Il prezzo a base d'asta resta stabilito per l'intero anno scolastico in Euro 54.500,00, oltre IVA 10%.

Dal corrispettivo calcolato secondo quanto precedentemente specificato sarà detratto l'importo delle eventuali spese per esecuzioni d'ufficio, quello delle eventuali pene pecuniarie applicate per qualunque motivo a carico dell'affidatario e quant'altro dallo stesso dovuto.

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese accessorie, etc., necessari per la perfetta esecuzione del servizio, come pure qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio medesimo, salvo quanto diversamente pattuito in modo esplicito.

Il pagamento della fornitura del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: **DBIR2D**.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta; non saranno corrisposte anticipazioni.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione comunale qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore si impegna a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto; inoltre a dare immediata comunicazione sia al Comune che alla Pretura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Padova - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il pagamento del saldo verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla esecuzione del servizio.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante,

dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 14 – Divieto di cessione; subappalto.

E' vietata la cessione del contratto.

La percentuale subappaltabile del servizio è inferiore al 50%% dell'importo contrattuale complessivo (art. 105 D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.L. 32/2019).

L'Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia.

Ai sensi dell'art. 15 L. 180/11 l'Appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.

Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

Ai sensi dell'art.105, comma 13, D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 32/2019, saranno corrisposti direttamente al subappaltatore gli importi dovuti per le prestazioni da questo rese in caso di inadempimento dell'appaltatore ovvero su richiesta del subappaltatore stesso.

È fatto comunque obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, la presenza nel luogo di esecuzione del servizio di personale esterno.

Art. 15 – Cauzione definitiva

E' dovuto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, il versamento di cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, nei modi ivi previsti.

La garanzia si estingue nei modi e nei termini previsti dal comma 5 del medesimo art. 103 del D.Lgs. 50/2016. L'estinzione dell'ammontare residuo della garanzia avviene dopo l'emissione del certificato di conformità e, comunque, di diritto entro 60 giorni dalla conclusione del servizio.

Art. 16 – Riservatezza e trattamento dati personali

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire, nell'espletamento del servizio, la scrupolosa osservanza della normativa sulla riservatezza dei dati personali e sensibili, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) e Regolamento UE 679/2016, tra cui la criptazione dei file spediti per posta elettronica per i casi previsti dalla normativa. In particolare, è fatto esplicito divieto alla Ditta di utilizzare per fini propri i dati dei quali sia venuta a conoscenza in relazione all'espletamento del servizio.

In particolare, i dipendenti della Ditta dovranno mantenere la massima riservatezza su qualunque fatto o circostanza relativo ai minori trasportati di cui abbiano avuto notizia in relazione all'espletamento del servizio.

La Stazione appaltante avrà il diritto di chiedere l'allontanamento dal servizio dei dipendenti della Ditta che abbiano divulgato qualsiasi notizia o parere sui minori, le loro famiglie, eccetera.

Entro 5 giorni dall'affidamento del servizio la Ditta dovrà trasmettere al Comune il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, che dovrà garantire il rispetto delle disposizioni della normativa in materia.

La Ditta si impegna inoltre a trasmettere al Comune una dichiarazione circa l'osservanza delle disposizioni tutte in materia di trattamento dei dati personali, e a non diffondere eventuali informazioni inerenti gli utenti e l'Amministrazione Comunale, di cui possa venire in possesso.

Art.17 - Informativa ai sensi del Regolamento Generale per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati è IPSLab Srl, Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza, e mail: info@ipslab.it; pec: pec@pec.ipslab.it.

Finalità e base giuridica del trattamento.

Il Titolare tratta i dati personali identificativi ricevuti in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti

contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari.

I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati.

Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

Diritti dell'interessato.

A ciascun interessato sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all'Autorità garante.

Art. 18 – Salvaguardia dell'ambiente

La Ditta aggiudicataria si impegna ad adottare procedure e comportamenti atti a garantire la riduzione dei consumi di energia elettrica e termica durante l'espletamento del servizio.

Art. 19 – Allegati

Costituisce allegato al presente Capitolato speciale:

1) programma indicativo di esercizio

Art. 20 - Controversie

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra la Ditta appaltatrice e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..

Art. 21 - Rinvio alla normativa generale

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.